



Comune di MASSELLO

Organo di revisione

Verbale n.5 del 16.03.2026

**PARERE IN MERITO PIANO DEI FABBISOGNI
DI PERSONALE DEL TRIENNIO 2026-2028**

L'anno 2026 il giorno 16 del mese di marzo presso il proprio studio in Carisio (VC), Via Giuseppe Berra n.1, il sottoscritto Tomatis Dott. Massimo nato a Vercelli il 14 agosto 1966 iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti ed esperti contabili con la specifica del titolo professionale di Dottore Commercialista al n. 349/A, Revisore dei Conti del Comune di Massello,

Visti

- La proposta di deliberazione di Giunta del 12.03.2026 pervenuta a mezzo mail il 12.03.2026 a cui il Revisore in data 11.03.2026 e 12.03.2026 ha chiesto ulteriore documentazione necessaria per esprimere il parere. L'Ente in data 12.03.2026 ha fatto pervenire quanto richiesto. In seguito al rilascio del Parere con Verbale n. 4 del 13.03.2026 ed a seguito di colloquio telefonico, l'Ente ha informato il Revisore che il parametro relativo al contenimento della spesa del personale ai sensi art. 1 comma 562 Legge 296/2006 fornito non era corretto ed in data 16.03.2026 sono stati inviati dall'Amministrazione a mezzo mail i dati giusti;
- l'art. 19, comma 8, della L. n. 448/2001 che dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno di



personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della L. n. 449/1997 e successive modificazioni e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;

- l'art. 6, comma 2, del D.lgs. 165/2001 secondo cui «*Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente*»;
- l'art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019 secondo il quale «*i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione*»;
- l'art. 1, comma 557, della L. n. 296/2006, che recita «*Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri*



riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia (omissis)»;

- *l'art. 1, comma 557-ter, della L. n. 296/2006 che prevede che, in caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4 del D.L.112/2008, convertito con modificazioni nella L. 133/2008, ovvero, «in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione»;*
- *l'art. 1, comma 557-quater, della L. 296/2006 che dispone che «Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione»;*
- *l'art. 1, comma 562, della L. 296/2006 secondo cui «Per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2008. Gli enti di cui al primo periodo possono procedere all'assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno, ivi compreso il personale di cui al comma 558» [per i comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti];*
- *il D.M. 17.03.2020 che ha provveduto ad «individuare i valori soglia, differenziati per fascia demografica, del rapporto tra spesa complessiva per tutto il personale, al*



lorde degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione, nonché ad individuare le percentuali massime annuali di incremento della spesa di personale a tempo indeterminato per i comuni che si collocano al di sotto dei predetti valori soglia» (i cui contenuti sono stati chiariti altresì nella circolare del Ministero dell'Interno 8.06.2020);

- *l'art. 6 del D.L. 80/2021 secondo il quale «Per assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso, le pubbliche amministrazioni ... entro il 31 gennaio di ogni anno adottano il Piano integrato di attività e organizzazione»;*
- *il Decreto 30.06.2022 n° 132 della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica «Regolamento recante definizione del contenuto del Piano integrato di attività e organizzazione»;*
- *il principio contabile n° 4/1 dell'armonizzazione contabile in forza del quale «la programmazione delle risorse finanziarie per tutti gli anni previsti dal DUP, da destinare ai fabbisogni di personale è determinata sulla base della spesa per il personale in servizio e di quella connessa alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, tenendo conto delle esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi. La programmazione di tali risorse finanziarie costituisce il presupposto necessario per la formulazione delle previsioni della spesa di personale del bilancio di previsione e per la predisposizione e l'approvazione del Piano triennale dei fabbisogni di personale nell'ambito della sezione Organizzazione e Capitale umano del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) di cui all'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113»;*
- *le «Linee di indirizzo per l'individuazione dei nuovi fabbisogni professionali da parte delle amministrazioni pubbliche» del 22.07.2022;*



- la Sentenza delle Sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione n. 7/2022/DELC secondo la quale l'equilibrio pluriennale di bilancio rilevante ai fini dell'articolo 33, comma 2, del D.L. 34/2019 per le assunzioni di personale a tempo indeterminato è funzionale ad attestare la concreta sostenibilità dei maggiori oneri di personale che l'ente intende stanziare nel bilancio per il quale è necessario l'atto di asseverazione da parte dell'Organo di revisione;

Esaminata

la proposta di aggiornamento piano di fabbisogno di personale (ricompreso all'interno del Piano integrato di attività e organizzazione – P.I.A.O. – SEZIONE 3) non prevede nuove assunzioni a tempo indeterminato nel triennio 2026/2028 . Si riporta la situazione al 31.12.2025:

tipologia rapporto	Profilo	numero
Istruttore par time	Finanziario	1

Considerato che

- le capacità assunzionali dell'Ente sono state così determinate in funzione dei parametri rilevanti su Rendiconto 2024:

entrate correnti anno 2022	278.296,66
entrate correnti anno 2023	357.872,75
entrate correnti anno 2024	340.319,43
media entrate correnti	325.496,28
stanziamento definitivo FCDE 2025	1.296,35
% rapporto <u>spese di personale 2025</u> media entrate correnti - FCDE	15,36%
% soglia (spese/entrate) [art. 4 D.M.]	29,50%
% incremento su base 2018 [art. 5 D.M.]	35%
capacità assunzionali	95.638,98

- la spesa di personale prevista per l'anno 2026/2028 con i dati inviati il 16.03.2026 è **contenuta** con riferimento al valore del 2008 per Enti non soggetti a patto di stabilità, ai



sensi dell'art.1 comma 562 della Legge 296/2006, come introdotto dall'art.3, comma 5-bis della Legge 114/2014 con un limite di spesa di euro 38.201,00:

	2008 per enti non soggetti al patto	Previsione 2026	Previsione 2027	Previsione 2028
Spese macroaggregato 101	37.844,00	46.583,00	46.583,00	46.583,00
Spese macroaggregato 103				
Irap macroaggregato 102	357,00	3.125,29	3.125,29	3.125,29
Altre spese: reiscrizioni imputate all'esercizio successivo				
Altre spese: da specificare.....				
Altre spese: da specificare.....				
Altre spese: da specificare.....				
Totale spese di personale (A)	38.201,00	49.708,29	49.708,29	49.708,29
(-) Componenti escluse (B)		21.257,68	21.257,68	21.257,68
(-) maggior spesa per personale a tempo indet. Artt.4-5 DM17.3.2020 (C)				
(=) Componenti assoggettate al limite di spesa A-B-C	38.201,00	28.450,61	28.450,61	28.450,61
(ex art. 1, comma 562, legge n. 296/ 2006)				

- l'Ente ha sostenuto spese per personale flessibile nell'anno 2009 pari a € 32.629,08 ai sensi art.9, comma 28 Dl 78/2010 e s.m.i e che intende confermarle anche per il triennio 2026-2028;

Tenuto conto che

l'Ente ha approvato gli ultimi rendiconti con le seguenti risultanze di sintesi:

grandezza	2022	2023	2024
risultato di amministrazione (lett. E)	146.168,26	170.200,08	166.263,63
equilibrio di bilancio	30.830,84	22.538,81	41.891,69



- con deliberazione n° 33 del 18.12.2025 il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione per il triennio in corso 2026-2028;
- con deliberazione n° 13 del 30.04.2025 il Consiglio Comunale ha approvato il rendiconto dell'esercizio precedente 2024;
- al fine di asseverare l'equilibrio di bilancio, oltre all'analisi dei parametri obiettivi ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario, l'Organo di revisione ritiene ragionevole individuare i seguenti indicatori di bilancio che consentono di individuare elementi di criticità e situazioni di potenziale disequilibrio e che presentano il seguente andamento:

Indicatore		2026	2027	2028
1.1	Rigidità strutturale di bilancio <i>Incidenza spese rigide (Disavanzo+ spesa personale + debito) / entrate correnti</i>	29,96	30,30	27,35
3.1	Indicatore di equilibrio economico-finanziario <i>Incidenza spesa personale/spesa corrente</i>	22,37	22,69	22,26
3.2	Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale	2,18	2,18	2,18
3.3	Incidenza della spesa di personale con forme di contratto flessibile	13,71	14,69	15,67
3.4	Spesa di personale pro-capite	156,82	157,69	157,87
8.1	Incidenza estinzioni debiti finanziari	0,00	0,00	0,00
8.2	Sostenibilità debiti finanziari	9,04	9,17	5,96




Osservato che:

- Il Revisore ha rilevato che la spesa di personale prevista per l'anno 2026/2028 è **contenuta** con riferimento al valore del 2008 per Enti non soggetti a patto di stabilità, ai sensi dell'art.1 comma 562 della Legge 296/2006, come introdotto dall'art.3, comma 5-bis della Legge 114/2014 con un limite di spesa di euro 38.201,00;
- Si raccomanda viste le esigenze dell'Ente il rispetto del parametro sostenuto spese per personale flessibile nell'anno 2009 pari a € 32.629,08 ai sensi art.9, comma 28 Dl 78/2010 e s.m.i e che intende confermarle anche per il triennio 2026-2028;
- Rilevato pertanto, con i nuovi dati forniti dall'Ente con mail del 16.03.2026, il rispetto dell'art. 1 comma 562 L. 296/2006 e s.m.i. con il presente Verbale si sostituisce il parere fornito con Verbale n. 4 del 13.03.2026.
- si ritiene adeguata l'assunzione di un arco temporale di riferimento triennale, alla luce delle caratteristiche dell'Ente, della gestione finanziaria e del suo sviluppo nel corso del tempo;

assevera il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio ed esprime parere favorevole. *

I Revisore Legale dei Conti



(Dott. Massimo Tomatis)